BREVE ESPOSIZIONE

DELLA

DOTTRINA CATTOLICA

INTORNO AL SACRAMENTO

DEL MATRIMONIO

BOLOGNA

PRESSO LA TIPOGRAFIA E LIB. MAREGGIANI

Proprietà Letteraria

1866

I.

Il Matrimonio
è un vero Sacramento.

Il Matrimonio è una legittima società ed unione stretta tra un uomo ed una donna, i quali si obbligano ad una indivisibile consuetudine di vita.

Questo atto solenne, fondamento, base e primo anello d'ogni società, lo troviamo presso tutti i popoli antichi accompagnato da riti e cerimonie religiose.

Lo stesso diritto romano, diritto sommamente legalizzatore, non osò di sottrarre il Matrimonio alla religione.

Tutte le Nazioni pertanto dei secoli passati, come ci addita la storia, hanno attestato la divina origine e la natura religiosa del matrimonio: imperocchè presso quei popoli era più viva la memoria e la tradizione di quanto Iddio aveva operato. Fu il Creatore del genere umano che istituì il Matrimonio, che congiunse la prima donna al primo uomo, che benedì la loro unione.

Giunto il tempo della legge scritta, Dio

solo prescrive le norme da tenersi pei matrimoni del suo popolo; e ne fissa gli impedimenti, dettando la sua legge per mezzo di Mosè.

Disceso poi, nella pienezza dei tempi, dal cielo in terra il figliuolo di Dio fatto uomo per avverare e compire le profezie, promulgando la legge di grazia e di amore, sollevò il Matrimonio alla dignità di sacramento.

« Che il Matrimonio sia un vero sacramento, così il catechismo romano, la Chiesa lo ha sempre ritenuto per fermo ed indubitato dietro l' autorità di S. Paolo il quale scriveva agli Efesii. — I mariti debbono amare le loro mogli, come i proprii corpi. Chi ama la propria moglie, ama se stesso: conciossiachè nissuno odiò mai la propria carne; ma la nudrisce, e ne tien conto come fa pur Cristo della Chiesa... Questo Sacramento è grande; io però parlo riguardo a Cristo ed alla Chiesa. » Nessuno dei Santi Padri ha mai revocato in dubbio che le parole dell' Apostolo: questo è un grande Sacramento, siano riferibili al matrimonio: imperocchè l' unione dell' uomo colla donna, di cui Dio è l' autore, è appunto un sacramento, ed un sacro segno di quel santissimo legame col quale il Signore nostro Gesù Cristo si congiunse colla Chiesa.

Gli stessi protestanti di buona fede hanno parlato con rispetto e venerazione del Matrimonio dei cristiani, dicendolo con Von Meyer « ordinato e benedetto da Dio, ed un' istituzione non soltanto terrena e civile,

ma, come il cristianesimo, un' alleanza col cielo. » L' incredulo Voltaires confessava, nei suoi lucidi intervalli, esser certo « che rendendo il Matrimonio un Sacramento, facevasi della fedeltà degli sposi un dovere più santo, e dell' adulterio un più odioso delitto ».

La verità del Matrimonio Sacramento è anzi pei cattolici un dogma di fede, avendo il Tridentino Concilio definito: « Se alcuno dirà che il Matrimonio non è veramente e propriamente uno dei sette Sacramenti della legge evangelica, istituito da Cristo nostro Signore; ma che è stato introdotto dagli uomini nella Chiesa, e che non conferisce la grazia, sia anatema. »

Ecco pertanto il Matrimonio che sempre continua nel suo stato divino e spirituale; eccolo elevato a rappresentare la mistica ed inseparabile unione di Gesù Cristo colla sua sposa la Chiesa; eccolo accompagnato e santificato da una nuova grazia; eccolo costituito uno dei sette sacramenti della s. Chiesa. Esso può quindi definirsi: un Sacramento della nuova Legge, pel quale viene significata l' unione di Gesù Cristo colla s. Chiesa, e pel quale si conferisce la grazia divina a santificazione della legittima unione dell' uomo colla donna, affinchè i loro animi siano più intimamente congiunti, ed affinchè sappiano meglio crescere ed educare i loro figliuoli nella fede e nei doveri del cristiano.

II.

Nel Matrimonio cristiano non può separarsi il contratto dal Sacramento.

È bene che i fedeli avvertano e sappiano che Gesù Cristo non aggiunse, per così dire, il Sacramento al naturale contratto, mediante il quale un uomo ed una donna si danno reciproca fede di vita maritale; ma elevò bensì lo stesso contratto naturale, che presso il popolo di Dio è pur sempre stato un atto religioso, alla essenza di sacramento, sicchè pel popolo battezzato e fedele non vi ha altra unione legittima in faccia allo stesso Dio, che il matrimonio contratto secondo le leggi della Chiesa, vale a dire il Sacramento.

Al Matrimonio difatti conviene l' essere di Sacramento per ragione del vincolo, ossia del legame che stringe l' uomo e la donna, prodotto dal vicendevole legittimo consenso. Deve quindi ritenersi, così l' angelico e sommo dottore S. Tommaso: deve ritenersi che gli atti esterni, e insieme le parole che esprimono il consenso, costituiscono e formano per se medesimi e direttamente quel nesso, o legame che è appunto il Sacramento del Matrimonio: nesso che in forza della divina instituzione ha virtù per se stesso di produrre e conferire la grazia.

Si è questa la dottrina sempre e concordemente ammessa dai SS. Padri, dai

romani Pontefici, dai Concilii, da tutta la Chiesa, la quale coerentemente e giustamente ha condannata come eretica la proposizione la quale sostiene, che il Sacramento sia come un accessorio aggiunto al contratto matrimoniale.

A questo proposito l' immortale Pio IX, in una sua lettera alla Maestà del Re di Sardegna nel 1832 scriveva:

« È domma di fede essere stato elevato
» il Matrimonio da N. S. Gesù Cristo alla
» dignità di Sacramento; ed è dottrina della
» Chiesa cattolica che il Sacramento non è
» una qualità accidentale aggiunta al con-
» tratto, ma è di essenza al Matrimonio
» stesso; cosicchè l' unione coniugale tra i
» cristiani non è legittima se non nel Ma-
» trimonio Sacramento, fuori del quale non
» vi è che un pretto concubinato. Una legge
» civile che supponendo divisibile pei cat-
» tolici il Sacramento dal contratto di Ma-
» trimonio, pretenda di regolarne la validità,
» contraddice alla dottrina della Chiesa, in-
» vade i diritti inalienabili della medesima,
» e praticamente parifica il concubinato al
» Sacramento del Matrimonio, sanzionando
» legittimo l'uno come l' altro. »

III.

Autorità della Chiesa riguardo al Sacramento del Matrimonio

Solo alla Chiesa appartiene il dirigere e regolare il Matrimonio dei fedeli, perchè il Matrimonio è un Sacramento, e Gesù Cristo ha affidato alla sola Chiesa la cura e la amministrazione dei sacramenti.

Solo la Chiesa adunque può fissare le condizioni necessarie al valore del Matrimonio pei battezzati; essa sola stabilire gli impedimenti che lo rendono o nullo, o illecito; essa sola giudicare di tutto ciò che si attiene alla natura ed essenza del medesimo.

Ed era ben giusto che, trattandosi di un atto così solenne da cui dipende la vita cristiana dei coniugi, la cristiana educazione della prole, l' esistenza per così dire e la propagazione della Chiesa, la moralità di tutto il popolo fedele; era doveroso che questo atto, questa unione istituita da Dio, santificata da Gesù Cristo, fosse affidata a quella Autorità che lui rappresenta su questa terra, che è depositaria della sua dottrina e dei suoi doni; imperocchè soltanto la Chiesa, per l' assistenza che gode dello Spirito Santo, può mantenere il Matrimonio in quella purità e perfezione, che dallo stesso divino Redentore Gesù Cristo gli fu restituita ed accordata.

Così ha sempre insegnato la Chiesa fino al regnante Pio IX, che nella sua allocuzione del 27 settembre 1852 pronunziava: « Spetta unicamente alla Chiesa la potestà di sancire quelle cose tutte che in qualsivoglia modo appartengono al Matrimonio »; e condannava come falsa ed eretica la proposizione che insegna appartenere alla civile autorità, e non alla Chiesa, la potestà di fissare quegli impedimenti che ostano alla celebrazione del Matrimonio, e lo rendono nullo. La quale dottrina era già stata solennemente diffinita dal generale Concilio Tridentino nei suoi canoni, e specialmente ove dice: — Se alcuno sostiene che le cause matrimoniali non appartengono alla Chiesa, sia scomunicato. — Sono pertanto di competenza della Chiesa le cause che riguardano il valore degli sponsali, detti comunemente *promesse di Matrimonio*: le cause nelle quali si esamina, se il matrimonio stesso siasi celebrato con tutte quelle condizioni che sono necessarie al suo valore: le cause in cui si cerca se l' un coniuge abbia diritto o no di separarsi dall'altro, quanto alla convivenza ed abitazione.

Devono dunque i fedeli tenere per fermo che non esiste vero Matrimonio se non quando sia celebrato secondo i riti, e giusta le leggi di S. Madre Chiesa, e che a questo insegnamento non si può contravvenire se non rinegando la fede.

Devono restare persuasi che altrimenti facendo niuna legge umana potrà rendere

tranquille le loro coscienze; che al cospetto di Dio e della Chiesa vivranno sempre in una concubinaria e peccaminosa unione; e che la Chiesa non potrebbe mai venire in loro soccorso nè in vita, nè in morte coi suoi spirituali aiuti, ove non si mostrassero disposti a sottomettersi in tutto alle sue sante disposizioni.

IV.

Santità del Matrimonio.

La Chiesa infallibile maestra di verità ha definito nel Tridentino Concilio che lo stato di celibato e di verginità è superiore allo stato coniugale, fulminando di anatema chi osasse sostenere che opera meglio chi si congiunge in matrimonio, a preferenza di chi ama restarsene vergine. Gesù Cristo di fatti inculcava ai suoi seguaci la perfetta castità; e s. Paolo esortava quelli di Corinto a preferire la continenza, consigliava le fanciulle a rimaner vergini per ispirito di maggiore santità. Conchiudeva per altro essere meglio abbracciare lo stato del matrimonio, anzi che mettersi a pericolo di una vita scostumata; imperocchè non tutti ottengono da Dio gli stessi doni, non tutti sono chiamati ad eguale perfezione di vita. A coloro quindi che sentono di non poter vivere continenti, lo stesso Apostolo consigliava il Matrimonio, da esso lui denominato Sacramento grande in faccia a Dio ed alla Chiesa.

La quale grandezza e santità del Matrimonio viene esposta dal Catechismo romano colle seguenti parole: « Volendo il Signor nostro Gesù Cristo dare un chiaro e certo segno di quello strettissimo amore che lo lega alla sua Chiesa, e della sua immensa carità verso di noi, espose la dignità di sì alto mistero con questa santa congiunzione dell' uomo colla donna: il che quanto convenientemente fosse fatto si può agevolmente arguire da questo, che di tutte le umane amicizie e società niuna avvi, la quale stringa gli uomini più intimamente fra loro, che il legame del Matrimonio; essendo che il marito e la moglie sono con grandissima carità e benevolenza congiunti tra loro. È di qui che le sacre pagini colla somiglianza delle nozze ci pongono avanti gli occhi questa divina congiunzione di Cristo colla Chiesa. »

Ora il divino Redentore santificò il Matrimonio richiamandolo alla sua primitiva perfezione col renderlo *Uno* ed *Indissolubile.*

Uno per cui un solo uomo può unirsi ad una sola donna, restando affatto proibita non pure la pluralità dei mariti, ma anche delle mogli, fonte di tanta immoralità e di tanti disordini.

Indissolubile; e quindi l' unione dell' uomo colla donna, fondata nel perfetto e vicendevole amore, resta perpetua e da non potersi più sciogliere.

Che per questo vincolo del Matrimonio due soltanto abbiano ad essere consociati ed

uniti lo insegnò apertamente Gesù Cristo, quando riportandosi alla istituzione del Matrimonio, fatta da Dio nel terrestre paradiso disse: non sono adunque due, ma una sola carne. Indi confermò la indissolubilità di questo legame soggiungendo: l'uomo adunque non separi quello che ha congiunto il Signore. E veramente se il Matrimonio non fosse uno, se non fosse indissolubile, non potrebbe rappresentare la santa, casta, e perpetua unione di Gesù Cristo colla Chiesa. Quindi è che il Tridentino, nello insegnare questa Dottrina, ha fulminato la pena della scomunica contro coloro che osassero negare la unità e la indissolubilità del Matrimonio cristiano.

Solo il Matrimonio rato, cioè legittimamente contratto, ma non consumato, può essere sciolto anche quanto al vincolo, come ha definito il Tridentino, pel caso in cui l' uno dei coniugi emetta solenne professione in un ordine religioso dalla Chiesa approvato.

Gesù Cristo inoltre santificò il Matrimonio coll'assistere esso medesimo alle nozze di Cana in Gallilea; lo santificò avendo voluto, come si è superiormente indicato, che esso rappresenti il suo sposalizio colla Chiesa, ed avendo ordinato che gli sposi si amino di santissimo amore, come esso ama la diletta sua sposa la Chiesa. Lo santificò in fine col sublimarlo alla dignità di Sacramento, dandogli virtù di conferire ai coniugi la grazia del Signore.

« Il Matrimonio cristiano adunque, con-

chiudo coll' Arcivescovo di Cambrai, non è più solamente il soggetto, per così dire, delle grazie celesti, come lo era presso il popolo eletto; ma ne è anzi esso stesso il canale e l' istrumento. Esso stesso produce la grazia per virtù a lui inerente. Esso è addivenuto cosa tutta santa, tutta divina, come lo sono i più augusti e venerandi misteri di nostra santissima religione. »

V.
Del fine per cui è stato instituito il Matrimonio.

Venendo ora a parlare del fine per cui è stato instituito il Matrimonio, diciamo col Catechismo romano che Iddio anzi tutto volle per tal modo dare all' uomo un' intima compagna, affinchè i coniugi, prestandosi scambievole aiuto ed assistenza, possano più agevolmente sostenere gli incomodi della vita, e la debolezza della vecchiaia. Volle pure col Matrimonio provvedere alla generazione dei figliuoli; al che devono tendere gli sposi non tanto per procacciarsi eredi dei loro beni e delle loro ricchezze, quanto specialmente per moltiplicare, nutrire, ed allevare creature che abbiano ad essere cultori della vera fede e della vera religione.

Erano tali gli insegnamenti che l' Angelo dava a Tobia per ordine del Signore: — Ascoltami, così il celeste Messaggiere, ed io ti insegnerò chi siano coloro, sopra dei quali ha podestà il demonio, perocchè quelli che

in tal guisa abbracciano il Matrimonio, che Dio scacciano da se, e dalla loro mente, e soddisfanno la loro libidine, come il cavallo ed il mulo che non hanno intelletto, sopra questi ha potestà il demonio... Tu prenderai la vergine nel timore del Signore... non già mosso da indegna passione, affine di ottenere la benedizione riserbata alla stirpe di Abramo. —

Altro fine del Matrimonio, dopo la caduta del primo nostro padre Adamo, si è, come espone il citato Catechismo, che gli uomini consapevoli della loro debolezza per la perduta originale giustizia, abbiano in esso un freno alla concupiscenza, ed un rimedio per fuggire i peccati della libidine.

« Ma ecco un fine anche più nobile, così il Vescovo d' Anagni in una sua Pastorale, a cui resta innalzato il Matrimonio dei cristiani dalla fondazione della Chiesa di Gesù Cristo, a mettere cioè in luce, ed educare prole, la quale propaghi sin alla fine dei secoli quella *gente santa,* quel *popolo di conquista*, cresca il numero de' cittadini de' Santi e famigliari del sommo Dio, moltiplichi quella semenza, che Dio ricolmò di sue larghissime benedizioni, conservi e dilati il regno di Gesù Cristo, la societa di luce che è la sua Chiesa, opera e frutto dei travagli ed affanni, e del sangue e della morte spietata d' un Dio. E poichè cotal fine, al quale sollevato è il Matrimonio dei cristiani, egli è tutto spirituale, per esso diventa questo un contratto spirituale ».

Ogni altro fine adunque, potrebbe ricercare taluno, per cui si contragga Matrimonio sarà egli sempre peccaminoso e da escludersi? La risposta a questa domanda viene data dal più volte citato Catechismo, il quale, dopo avere annoverato i fini santissimi per cui Iddio ha istituito questo Sacramento, e che sempre deve proporsi il fedele, se con pietà e cristiana religione, siccome si appartiene ai figliuoli dei Santi, vuole contrarre Matrimonio; prosegue a dire che si possono avere altri fini meno principali, come sarebbero il desiderio di procacciarsi un erede, le ricchezze, la nobiltà, la conformità e somiglianza dei costumi, non essendo essi ripugnanti e contrarii al fine primario ed alla santità del Matrimonio.

VI.

Degli impedimenti impedienti.

Affinchè il Matrimonio sia lecitamente e validamente celebrato, devono verificarsi tutte le condizioni e solennità prescritte dalla Chiesa in ordine al medesimo.

La mancanza di una o di alcune delle volute condizioni costituisce quelli che si chiamano impedimenti al Matrimonio.

Dicesi pertanto impedimento al Matrimonio tutto ciò che per legge naturale, divina od ecclesiastica osta in qualsivoglia modo alla retta celebrazione del medesimo.

Gl' impedimenti si distinguono in due

classi; essendochè alcuni rendono illecita la unione matrimoniale, sebbene resti valida, e si dicono impedimenti *impedienti* : altri invece, chiamati impedimenti *dirimenti*, fanno il Matrimonio non pure illecito, ma ben anche invalido e nullo, quand'anche, i contraenti avessero ignorato la esistenza dell'impedimento: mentre coloro che sapendo di essere legati da sì fatti impedimenti , osano tuttavia di contrarre matrimonio, oltrecchè non fanno un vero matrimonio , peccano gravemente, ed incorrono nelle ecclesiastiche censure.

Incominciando pertanto dagli impedimenti impedienti, è a sapersi anzi tutto che la Chiesa proibisce il Matrimonio di un cattolico con un altro che non lo sia, come sarebbe un eretico , un protestante , un evangelico, quantunque esso pure avesse ricevuto il battesimo; e ciò per rispetto al sacramento che sarebbe profanato dal coniuge che non è cattolico; e perchè questo matrimonio non rappresenterebbe le sante nozze fra Gesù Cristo e la sua Chiesa.

Altro impedimento deriva da sponsali antecedenti; e col nome di sponsali s'intende una valida promessa che due persone si danno a vicenda, anche solo a viva voce, di unirsi in Matrimonio. Chi si è obbligato per tal modo non può lecitamente contrarre Matrimonio con altra persona, fin che durano quegli sponsali, perchè la violazione di una seria promessa è sempre un grave inganno, e la Chiesa vuole siano rispettati i diritti di cia-

scheduno. Spetta poi alla stessa Chiesa il decidere se gli sponsali siano validi o no, o se vi abbia una giusta ragione di non osservarli; poichè gli sponsali sono una preparazione al matrimonio, e le cause matrimoniali appartengono alla Chiesa.

Il voto semplice di conservare la castità, o di entrare in religione, o di ricevere gli ordini sacri è pure un impedimento a contrarre il Matrimonio, quando non se ne abbia ottenuto dispensa dal Papa, essendo peccaminoso il mancare ad una grave promessa fatta a Dio.

Impedimento è ancora il dissenso dei parenti ai quali debbono i figli amore, rispetto, ed obbedienza; ed i quali esser devono i primi consiglieri dei loro figliuoli. La Chiesa pertanto si ricusa dal permettere il Matrimonio dei figli, fino a che non si sia ottenuto un tale consenso, o non resti provato che i genitori lo negano ingiustamente.

E pure proibito il Matrimonio, qualora non siano state premesse le conciliari proclamazioni, se per altro non se ne abbia debitamente ottenuta dal Superiore ecclesiastico la dispensa.

Tutti questi impedimenti non rendono invalida, ma illecita la celebrazione del Matrimonio, e peccherebbe chi osasse contrarlo non ostante i medesimi.

Anche il Superiore ecclesiastico può per un dato tempo, e per certe persone proibire il Matrimonio, quando vi sia un giusto motivo; come, a cagione d'esempio, sarebbe se

si dubitasse che due promessi sposi siano legati da impedimento dirimente.

Devono poi i contraenti essere istruiti nella dottrina cristiana, sciolti da ogni ecclesiastica censura, e coll'anima in grazia di Dio, se vogliono ricevere degnamente e con frutto questo sacramento, essendo grave sacrilegio accostarvisi in peccato mortale.

Devesi in fine avvertire che nel tempo che corre dalla prima domenica dell'Avvento sino alla Epifania, e dal primo giorno di Quaresima sino all'ottava di Pasqua, il Tridentino ha proibito la solennità delle nozze, vale a dire la benedizione nuziale, le feste, i banchetti, ed ogni pubblica e clamorosa dimostrazione; imperocchè questi sono tempi o di penitenza, o di letizia tutta spirituale. Il matrimonio non è proibito; benchè per consuetudine presso che ovunque accettata, si debba chiederne licenza all'Ordinario diocesano.

VII.

Degli impedimenti dirimenti

Veniamo ora ad esporre quali siano gl'impedimenti dirimenti, che cioè rendono non pure illecito, ma invalido e nullo il Matrimonio.

Si possono distinguere in sei classi, imperocchè derivano essi: 1. o da difetto di natura, 2. o da mancanza di consenso, 3. o da una attinenza, da rapporti che stringo-

no le persone fra di loro, 4. o da antecedente volontario legame, 5. o da disparità di culto, 6. o finalmente da certi delitti.

Ed ecco una breve notizia di tutti questi impedimenti.

1. Sono incapaci per natura coloro che non sono ancora giunti alla pubertà; vale a dire i maschi prima che abbiano compito gli anni quattordici, e le femmine che non per anco hanno compiti gli anni dodici.

Quelli che sono impotenti al debito coniugale.

I furiosi e dementi, incapaci di azioni veramente umane e che quindi non possono prestare volontario consenso.

2. Vi ha impedimemto per difetto di consenso quando sia intervenuto sostanziale errore, per cui non si possa dire che l'uno dei coniugi ha veramente dato il consenso sulla persona dell'altro. Quando il consenso sia estorto da violenza, o strappato da grave timore: perchè in questi casi la persona opera machinalmente, e non può dirsi che abbia dato quel consenso libero e volontario che vuole la Chiesa per un atto così solenne. Per la stessa ragione è pur nullo il Matrimonio di chi osasse sposare una fanciulla o donna da esso lui violentemente rapita, fino a che la medesima si trovi sotto il dominio o potestà di lui.

3. L'impedimento per attinenza delle persone fra loro è vario secondo che deriva da consanguineità, da affinità, da pubblica onestà, da cognazione legale, da cognazione spirituale.

Consanguineità è un vincolo che lega tutti coloro i quali discendono per generazione da una stessa persona che si chiama stipite, o ceppo comune.

I consanguinei che discendono in linea retta, perchè generati gli uni dagli altri, come padre, figli, nipoti, pronipoti ecc. non possono mai contrarre Matrimonio fra di loro.

Coloro invece che sono bensì generati gli uni dagli altri, ma che partendo da uno stipite comune si estendono in due linee collatterali, non possono contrarre Matrimonio fino al quarto grado inclusivo della computazione canonica, alla quale sempre ci riferiamo. Resta quindi proibito il Matrimonio tra i fratelli e le sorelle; come pure tra i primi, i secondi, ed i terzi cugini, i quali ultimi sono appunto in quarto grado. Ed egualmente è proibito tra gli zii ed i nipoti, i gran zii ed i figli dei nipoti, i pro zii ed i pro nipoti.

Affinità chiamasi il vincolo e rapporto che lega un coniuge coi sanguinei dell' altro coniuge, quando il matrimonio sia stato consumato. Le persone che sono affini, non possono tra loro contrarre Matrimonio fino al quarto grado; che se l'affinità nasce da unione illecita, l' impedimento si estende solo al secondo grado.

L' impedimento di pubblica onestà nasce; 1. dagli sponsali validamente contratti: 2. dal Matrimonio rato e non consumato, reso nullo per una qualche giusta causa, pur-

chè non sia difetto di consenso. Nel primo caso il Matrimonio è proibito, tra la persona che ha fatto gli sponsali , ed i consanguinei in primo grado dell'altra persona , con cui gli sponsali furono fatti. Nel secondo caso resta proibito il Matrimonio tra l' uno che contrasse il Matrimonio che poi è stato sciolto, ed i consanguinei dell' altro fino al quarto grado. Ciò ha voluto la Chiesa, sembrando contrario al decoro ed alla onestà pubblica che si facciano matrimoni fra tali persone.

Si ha cognazione legale quando una persona adotta, secondo il prescritto dalla legge, un'altra persona in luogo di suo figliuolo. In questi casi, a riguardo del rispetto che si devono tali persone e degli uffici da cui vengono strette fra loro, resta proibito che l'adottante si congiunga in Matrimonio coll' adottato, col di lui coniuge, e coi suoi figli ; e che l' adottato sposi il coniuge od i figli dell' adottante.

La cognazione spirituale s' incontra nel battesimo solenne, e nella cresima; ed impedisce il Matrimonio tra il padrino, la figlioccia e la madre di questa; come egualmente tra la madrina, il figlioccio ed il padre di questo, per la spirituale parentela che s' intende esistere fra di loro. Chi battezza o cresima contrae pure cognazione spirituale con chi riceve il sacramento e coi genitori del medesimo. Non potrebbe quindi contrarre con queste persone, quando non fosse impedito per l' ordine sacro.

4. Sono impediti a contrarre Matrimonio per vincolo volontario tutti coloro che sono già congiunti in Matrimonio, fino a che vive l' altro coniuge. Coloro che hanno ricevuto gli ordini sacri; e quelle persone in fine che hanno emessa solenne professione religiosa in un ordine dalla Chiesa approvato.

5. Per diversità di religione è dichiarato nullo dalla Chiesa il Matrimonio di un cristiano con un infedele: vale a dire di una persona battezzata con altra persona che non abbia ricevuto il battesimo.

6. Il Matrimonio è nullo per causa delittuosa ed in pena del delitto commesso in ognuno dei seguenti tre casi. 1. Quando due persone di comune accordo hanno procurato la morte al coniuge di una di esse col fine espresso di unirsi poi in Matrimonio. 2. Quando hanno comesso fornicazione tra loro, e poi l' una di esse, sempre coll' intento d' unirsi all' altra, hà procurato la morte al coniuge proprio o dell' altra, benchè questa non abbia concorso all' omicidio. 3. Quando comisero fornicazione mentre viveva il coniuge di una di esse, e più si diedero ed accettarono vicendevole promesse d' unirsi in Matrimonio dopo la morte del coniuge; ossia tentarono di contrarre tra loro Matrimonio.

É finalmente nullo il Matrimonio che non sia celebrato alla presenza del parroco e di due testimoni come viene esposto nel seguente capitolo.

VIII.

Della celebrazione del Matrimonio.

La s. Chiesa nel Tridentino Concilio ha prescritto che il Matrimonio si celebri alla presenza del Parroco e di due testimonii. È indifferente pel valore del medesimo, che il Parroco sia quello dell' uomo, o quello della donna; sebbene a procedere lecitamente esser debba quello della Donna, come ha introdotto la consuetudine.

Questa legge è talmente obbligatoria in ogni luogo ove essa è stata promulgata, che i Matrimoni altrimenti contratti, come lo stesso Tridentino ha dichiarato, sono affatto nulli e di niun valore.

E quì torna molto opportuno osservare che i giovani, prima di decidersi pel matrimonio, devono premettere matura ponderazione, e pregare lungamente il Signore per essere illuminati nella scelta dello stato, e così non andare errati in una determinazione sì importante, da cui può dipendere il ben essere temporale, e ciò che più monta, la eterna loro felicità. Aggiungano a tutto questo il consiglio di prudente ed esperta persona, e specialmente dei proprii genitori.

Chi dopo ciò si senta chiamato allo stato matrimoniale, non deve darsi a credere di avere a trattare un affare puramente temporale e da assoggettarsi alle sole viste economiche. Molti pur troppo non tengono conto se non dalle proprie inclina-

zioni, e degli interessi di famiglia, e seguono unicamente la passione , o lo splendore apparente e troppo spesso ingannevole dei pregi esterni e delle ricchezze.

Il matrimonio è un vincolo indissolubile, che lega per tutta la vita, che reca con se gravi pesi, gravi pensieri, gravi cure: merita adunque che gli uomini vi si preparino con tutta la considerazione.

Il Matrimonio è cosa santa ; bisogna dunque tenerlo in grande estimazione, pensarne secondo la dottrina cattolica , e premettervi la dovuta preparazione per non profanarlo, e per conseguire le grazie che vi sono annesse a pro di chi vi si accosta con sentimenti di cristiana pietà.

Si dispongano adunque i fedeli al Matrimonio colla umile preghiera, colla castità dei loro costumi, colla frequenza ai santissimi sacramenti.

Gli amoreggiamenti sieno onesti e brevi; e tengano a tempo parola del progettato Matrimonio coi loro Parrochi per riceverne quei lumi, quegli ammaestramenti, quei salutari consigli che all'uopo torneranno loro giovevolissimi.

I novelli sposi, per sì fatta guisa degnamente preparati, riceveranno ai piedi del S. Altare, mediante il Sacerdote Ministro di Dio, l'abbondanza delle grazie e delle benedizioni celesti; ed il giorno delle nozze sarà per loro giorno di onesta ricreazione, non già d'intemperanza e di illeciti divertimenti.

IX

Degli obblighi che nascono dal Matrimonio

Sono certamente gravi gli obblighi che derivano dal Matrimonio; e quindi i coniugi devono tenerli del continuo presenti al loro intelletto, e spesso meditarli onde più fedelmente adempierli; imperocchè avranno un giorno a renderne strettissimo conto a Cristo, giudice rigoroso di tutti gli uomini.

Colla scorta, ed anche colle parole del più volte citato Catechismo diciamo che primo fra questi doveri è la fedeltà coniugale, per la quale l' uomo alla donna, e la donna all' uomo si obbligano scambievolmente in guisa che l' uno concede all' altro la legittima e santa potestà del suo corpo, e promette di non mai violare o rompere quel santo patto del Matrimonio; il che sarebbe grave delitto contro il quale giustamente dal Signore Iddio erano state ordinate nella vecchia legge gravissime pene. Questa fedeltà del Matrimonio ricerca pure che il marito e la moglie siano tra loro congiunti con santa, pura e singolarissima dilezione; e che si amino non come adulteri, ma siccome Cristo amò la sua Chiesa.

Discendendo al particolare è offizio del marito il trattare la sua consorte onorevolmente e con somma amorevolezza, riguardandola, quale ella è veramente per ordinazione del Signore, compagna inseparabile di tutta sua vita.

Deve pur cercare il marito di essere sempre occupato nell' esercizio di qualche onesta cosa, sì per provvedere a ciò che al mantenimento della famiglia è necessario, sì ancora per non darsi all' ozio da cui può dirsi derivare ogni fatta di peccati. Deve infine tener bene ordinata la sua famiglia, correggere i mancamenti di tutti, e far sì che ciascheduno compia il proprio dovere.

Quanto poi alle mogli devono esse, secondo l'ammaestramento del principe degli Apostoli S. Pietro, starsene soggette ai loro mariti; e colla affezione ed ammorevolezza verso di loro, colla pietà, coll' esercizio delle cristiane virtù, colla vita santa devono farsi loro motivo di edificazione e di eccitamento al bene. Non amino soverchiamente l' acconciatura dei capelli, non l'oro, non le ricche vesti, non tutto ciò che serve solo di ornamento esterno; ma coltivino anzi tutto la loro mente ed il cuore onde adornare lo spirito di dolcezza, di modestia, di umiltà, di santo timore di Dio; imperocchè questi ornamenti, non sono come quelli soggetti a perire.

Abbiano speciale cura di instillare per tempo nell' animo ancor tenero dei loro figliuoli sentimenti di cristiana pietà e di amore al creatore e Signor nostro Iddio. Conservino e custodiscano diligentemente le cose domestiche, stiano volentieri in casa, amino il ritiro, usino carità col prossimo, siano pazienti nelle cose avverse; e ricor-

dino sempre che dopo Dio niuno devono maggiormente amare che il loro marito, al quale hanno ad essere sottomesse ed obbedienti in tutte quelle cose che non sono contrarie alla nostra santissima Religione.

Finalmente un gravissimo obbligo pesa sui coniugati a riguardo dei loro figliuoli; imperocchè non basta no che li abbiano generati: ciò fanno anche i bruti animali. Devono i genitori curare i loro figliuoli, devono crescerli, educarli ed istruirli convenientemente alla loro condizione; devono metterli in grado che possano onoratamente guadagnarsi il vitto. Ma, ciò che più monta, devono insegnar loro l' obbedienza ai maggiori, il rispetto alle autorità, l'amore del prossimo, e sopra tutto instillare nel loro cuore l' affetto alla religione, e condurli, più coll' esempio che colle parole, a praticare fedelmente i doveri del cristiano.

X.

Il Matrimonio e la legge civile.

Il Codice, posto in vigore coi primi del corrente anno, ha introdotto e sanzionato in Italia il così detto matrimonio civile, il quale può definirsi: l' unione d' un uomo e di una donna che, dopo la pubblicazione del Tridentino, viene fatta alla presenza dei civili Magistrati, senza l' intervento del Parroco. È perciò che rendesi più doveroso pei cattolici il mantenersi saldi nel-

la fede del Matrimonio sacramento, e l'essere bene instruiti del modo onde si abbiano a contenere su questo punto, per non sacrificare la loro coscienza, per non mancare ai loro doveri di cristiani, e per non incorrere ad un tempo nelle funeste conseguenze che seco porta la inosservanza delle leggi.

Imperocchè mentre la legge civile di cui parliamo statuisce essa sola della validità del matrimonio, prescrive le condizioni che devono accompagnarlo, ed il modo onde avanti l'uffiziale civile deve essere celebrato, riconoscendo per valido il solo matrimonio contratto in sì fatta guisa, a cui solo accorda la sua protezione; resta pur nondimeno sempre vero che pei cattolici non vi è, e non vi può essere altra unione legittima al cospetto di Dio e della Chiesa, che il Matrimonio contratto secondo le norme del Tridentino e le leggi ecclesiastiche; vale a dire il Sacramento che in niuna guisa può separarsi dal contratto naturale. Imperocchè il matrimonio dei fedeli, giova ripeterlo, non è altro che lo stesso naturale contratto elevato alla dignità di Sacramento, quindi per la sua stessa natura totalmente soggetto alla Chiesa e dalla sola Chiesa dipendente.

Da ciò ne deriva che coloro i quali osassero unirsi solo civilmente, e contro a quanto prescrive la S. Chiesa, si renderebbero rei di gravissimo peccato, perchè il loro matrimonio sarebbe invalido e nullo,

ed anzi non altro che uno scandaloso e pubblico concubinato in faccia a Dio ed alla Chiesa. Quindi illegittimi i figli che fossero per nascere da questa unione, ed essi, quai pubblici peccatori, indegni dei sacramenti e della ecclesiastica sepoltura. Che se per contrario si unissero secondo il prescritto della Chiesa nel santo vincolo del Sacramento, trascurando le civili prescrizioni, quantunque la loro unione fosse valida per la stabilità dal contratto e del vincolo coniugale, pur tuttavia sarebbero compromessi lo stato civile e gl' interessi materiali dei coniugi e della prole, e facilmente s'andrebbe incontro ad altri mali anche più gravi, come in appresso si farà luogo ad osservare.

Dalle cose premesse ne nasce di per se la dimanda, del come abbiano dunque a regolarsi i cattolici in si fatta contingenza? alla quale inchiesta rispondiamo che i cattolici devono anzi tutto contrarre il matrimonio secondo le leggi della Chiesa, compiendo il loro dovere di cristiani; indi obbedire alle prescrizioni dello Stato adempiendo per tal guisa al loro dovere di cittadini. Per tal modo operando non si renderanno punto colpevoli in faccia alla Chiesa; imperocchè insegnano tutti i Dottori che i cattolici senza andar contro allo spirito della Chiesa, più tollerante di coloro che l' accusano d' intelleranza, possono, oltre al contrarre, giusta il prescritto del Tridentino, presentarsi anche ai Magistrati

civili, avendo ciò un fine meramente politico, di fare cioè che tanto i coniugi, quanto i loro figli siano riconosciuti dalla legge come legittimi, e di rimovere i gravissimi danni a cui altrimenti sarebbero esposti i coniugi e la prole. Solo desidera ed inculca la Chiesa che i cattolici contraggano prima il Sacramento, poi accedano alla civile autorità. « Ad evitare non lievi pericoli, è miglior consiglio che i fedeli cattolici, dopo che avranno celebrato legittimamente il loro matrimonio in faccia alla Chiesa, si presentino allora al Magistrato secolare per adempiere alle civili prescrizioni ». Così suggeriva ai cattolici di Olanda Benedetto XIV in un suo Breve del 17 settembre 1746; così ripeteva sul principio di questo secolo il grande Pio VII ai Vescovi dello Stato Pontificio occupato dai Francesi: lo stesso deve dirsi ai cattolici del nostro tempo. Prima il matrimonio cristiano, poi gli atti voluti dalla legge civile.

Il che s' intende inculcato specialmente alle giovani, essendo esse la parte più debole, soggetta al marito, e da lui dipendente, se le medesime hanno a cuore di camminare per le vie di nostra santissima religione, e di conservare il loro onore, e la pace spirituale di loro coscienza. Perchè quando una giovane si piegasse a contrarre prima civilmente, dietro promessa fatta dallo sposo che indi andrebbero alla Chiesa pel Sacramento, in quale infelice situazione non si troverebbe ella, se lo sposo procrastinando

sotto qualche pretesto l' adempimento della promessa, volesse intanto condursi a casa la sposa con pubblico scandalo, e consumare un Matrimonio non per anche valido in faccia alla Chiesa? Che se, peggio ancora, mancasse alla data fede nulla più curandosi di Chiesa e di Sacramento? La meschina avrebbe perduto la dote ed il corpo, perchè la legge non le consente più altro matrimonio. Che potrebbe ella fare pertanto? Unirsi al compagno? Ma ella sente che sarebbe in preda di un continuo rimorso. La coscienza di cattolica e la religione non cesserebbero di rimproverarla; ed essa stessa dovrebbe arrossendo dire a se medesima: io sono una concubina. Se ne tornerà a casa sua? ma il compagno avrebbe in suo favore la legge; e sarebbe la legge che la dannarebbe al concubinato.

Nè deve punto temersi che operando di tal guisa si faccia contro il disposto della legge civile; imperocchè essendo questa diretta a regolare le sole conseguenze temporali e civili del matrimonio, si mantiene affatto estranea alla religione di cui non fa pure menzione, lasciando, nei rapporti religiosi, in tutta la loro forza i sacri canoni. Quindi è che per la legge civile è indifferente che la coppia maritale si sottometta o no alla sanzione ed ai riti religiosi; indifferente che ciò sia fatto prima o dopo dell' atto civile.

« Per matrimonio civile, così nella Relazione letta al Senato del Regno sul primo

libro del Codice. Per matrimonio civile si è inteso quel matrimonio che contratto nelle forme e secondo le prescrizioni della legge civile, produce senz' altro gli effetti civili consistenti nei rapporti della famiglia e della società. Accanto ad esso possono sussistere ed associarvisi forme religiose per libera volontà dei contraenti. Come la religione non si occupa dell' atto della società Civile, così questa si tiene estranea all' atto religioso ». E l' avv. Rosmini nel suo compendio popolare del nuovo Codice Civile ha scritto che « la legge Civile non entra nei rapporti di coscienza », e che lascia liberi i contraenti di presentarsi al Sacerdote pel rito religioso « o prima, o dopo la celebrazione del contratto civile, come più loro aggrada ».

Che se pei motivi su esposti hanno i cattolici a curare che la loro unione in faccia alla Chiesa preceda l' atto civile, non devono per nulla trascurare l' adempimento di questa prescrizione; essendo anzi ben fatto che poco dappresso la celebrazione del Sacramento del Matrimonio, e possibilmente nello stesso giorno si dia conclusione al disposto della legge Civile; e ciò per oviare a quei pericoli a cui gli sposi esporrebbero altrimenti se stessi, i loro temporali interessi, i loro figliuoli, mentre non potrebbero ottenere dalla legge alcuna protezione per ciò che risguarda ai rapporti nati da un matrimonio che essa non riconosce. Fra i quali pericoli gravissimo sarebbe quello di vedersi l' un coniuge abbandonato dall' altro per

passare a nuovo ed esecrato connubio: imperocchè la legge non dà alcun valore all' unione contratta secondo i sacri canoni; come egualmente non dà alcun valore alla promessa scambievole di futuro matrimonio, il che aggiungiamo a rendere le giovani sopra tutto ben più caute su questo particolare. Accadendo quindi che un coniuge, dopo aver celebrato e consumato il Sacramento del Matrimonio, senza che abbia posto l' atto civile, si stanchi dell' altro coniuge per qualsivoglia pretesto, potrebbe col favore della legge incontrare un' altra unione, stringersi ad altra persona, e non avrebbero alcun peso i reclami di chi pur saprebbe di essere solo il legittimo coniuge in faccia a Dio ed alla Chiesa.

Siccome poi vi hanno certi impedimenti a contrarre matrimonio secondo il prescritto dalla Chiesa, i quali non sono ammessi dallo stato per l'unione civile, può darsi che due persone siano in grado di essere unite dalla civile autorità; ma non già di celebrare il Sacramento del Matrimonio presso la Chiesa. È per conseguenza ben fatto che coloro i quali vogliono unirsi in Matrimonio si presentino per tempo al loro Parroco, onde ottenere dal medesimo consiglio e direzione, e procurare colla di lui assistenza che le cose procedano a modo che prima abbia luogo la loro unione secondo le leggi della Chiesa, e che indi senza difficoltà, o ritardo possano essere compite le prescrizioni civili.

Ecco brevemente tracciata la via a cui debbono tenersi i fedeli cattolici pei loro matrimoni, a quiete di loro coscienza, nell'interesse della religione e della morale, ed a schivare ogni funesta conseguenza che, altrimenti facendo, ne deriverebbe senza dubbio a danno della famiglia e della civile società.

Con approvazione Ecclesiastica.